



Decreto Dirigenziale n. 70 del 03/08/2017

Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

Direzione Generale 6 - Direzione Generale per l'ambiente, la difesa del suolo e l'ecosistema

U.O.D. 15 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Salerno

Oggetto dell'Atto:

D. LGS. 152/06 ART. 208. AUTORIZZAZIONE UNICA PER REALIZZAZIONE ED ESERCIZIO. IMPIANTO DI MESSA IN RISERVA E RECUPERO RIFIUTI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI - LOCALITA' MATTINE, ZONA P.I.P., NEL COMUNE DI AGROPOLI (SA). DITTA MARINO CRISTIAN & C. S.A.S. CON SEDE LEGALE IN VIA FUONTI N° 58 COMUNE DI AGROPOLI (SA).

IL DIRIGENTE

PREMESSO che la ditta Marino Cristian & C. s.a.s., con sede legale in via Fuonti n°58 del Comune di Agropoli (Sa), ha presentato, ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 152/06, in data 19/01/2017, prot. 39936 ed in data 22/02/2017, prot. 128237, istanza di autorizzazione per la realizzazione ed esercizio dell'impianto di messa in riserva e recupero rifiuti pericolosi e non pericolosi da ubicarsi nel Comune di Agropoli (Sa), in località Mattine, Zona P.I.P., distinto in Catasto del medesimo Comune al foglio n. 3, particella n. 35, per una superficie complessiva di 1.970 mq;

CONSIDERATO che in data 02/03, 18/05 e 09/06/2017 si sono tenute le sedute della Conferenza di Servizi, conclusasi con parere favorevole al progetto con obbligo, da parte della ditta, di trasmettere alla Soprintendenza BAP di Salerno ed Avellino la documentazione necessaria per l'acquisizione del parere paesaggistico, subordinando l'autorizzazione dell'impianto all'acquisizione del predetto parere;

PRESO ATTO che in data 21/07/2017, prot. 504182, è stato acquisito il parere favorevole della Soprintendenza BAP di Salerno ed Avellino, trasmesso con nota prot. n. 18424 cl. 34.19.07/5.1008;

RITENUTO poter procedere al rilascio dell'autorizzazione per la realizzazione dell'impianto de quo, ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 152/06;

CONSIDERATO che dal funzionario istruttore incaricato e dal Responsabile di Posizione Organizzativa competente, ing. Giovanni Galiano, non si rilevano motivi ostativi all'accoglimento della domanda;

VISTO:

- il D. Lgs. n. 152/06;
- la D.G.R.C. n. 386/16;

DECRETA

per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte di:

AUTORIZZARE, ai sensi dall'art. 208 del D. Lgs. 152/06, la ditta **MARINO CRISTIAN & C. s.a.s.** alla realizzazione dell'impianto di messa in riserva e recupero rifiuti pericolosi e non pericolosi nel Comune di Agropoli (Sa), in località Mattine, Zona P.I.P., distinto in Catasto del medesimo Comune al foglio n. 3, particella n. 35, per una superficie complessiva di 1.970 mq.

PRECISARE che la ditta Marino Cristian & C. s.a.s. potrà effettuare presso l'impianto le operazioni di recupero R13, R12 ed R5, di cui all'allegato C alla Parte IV del D. Lgs. 152/06, così come definite dalla vigente normativa in materia, per i codici CER, quantità e volumi riportati nella seguente tabella, calcolata in ragione di 310 giorni lavorativi annui su un unico turno giornaliero:

C.E.R.	Attività di recupero	Densità [t/mc]	[t/giorno]	[t/anno]	[mc/giorno]	[mc/anno]
17 01 01	R13	1,4	190	58.900	135	41.850
17 01 02	R13	1,3	16	4.960	12	3.720
17 01 03	R13	1,3	16	4.960	12	3.720
17 01 07	R13	1,4	190	58.900	135	41.850
17 02 01	R13	0,8	25	7.750	30	9.300
17 02 02	R13	0,7	20	6.200	30	9.300
17 03 02	R13	1,4	315	97.650	225	69.750
17 04 02	R13	1,5	45	13.950	30	9.300
17 04 05	R13	2,0	60	18.600	30	9.300
17 04 07	R13	2,0	24	7.440	12	3.720
17 04 11	R13	1,5	18	5.580	12	3.720

17 05 04	R13	1,3	290	89.900	225	69.750
17 05 06	R13	1,5	340	105.400	225	69.750
17 05 08	R13	1,3	200	62.000	150	46.500
17 06 04	R13	0,7	20	6.200	30	9.300
17 08 02	R13	1,3	38	11.780	30	9.300
17 09 04	R13	1,4	315	97.650	225	69.750
Tot			2.122	657.820	1.548	479880

C.E.R.	Attività di recupero	Densità [t/mc]	[t/giorno]	[t/anno]	[mc/giorno]	[mc/anno]
17 01 01	R12	1,4	190	58.900	135	41.850
17 01 02	R12	1,3	16	4.960	12	3.720
17 01 03	R12	1,3	16	4.960	12	3.720
17 01 07	R12	1,4	190	58.900	135	41.850
17 02 01	R12	0,8	25	7.750	30	9.300
17 02 02	R12	0,7	20	6.200	30	9.300
17 03 02	R12	1,4	315	97.650	225	69.750
17 04 02	R12	1,5	45	13.950	30	9.300
17 04 05	R12	2,0	60	18.600	30	9.300
17 04 07	R12	2,0	24	7.440	12	3.720
17 04 11	R12	1,5	18	5.580	12	3.720
17 05 04	R12	1,3	290	89.900	225	69.750
17 05 06	R12	1,5	340	105.400	225	69.750
17 05 08	R12	1,3	200	62.000	150	46.500
17 06 04	R12	0,7	20	6.200	30	9.300
17 08 02	R12	1,3	38	11.780	30	9.300
17 09 04	R12	1,4	315	97.650	225	69.750
Tot			2.122	657.820	1.548	479.880

C.E.R.	Attività di recupero	Densità [t/mc]	[t/giorno]	[t/anno]	[mc/giorno]	[mc/anno]
17 01 01	R5	1,4	0,35	108	0,24	77
17 03 02	R5	1,4	1,75	542,5	1,24	355
17 05 04	R5	1,3	1,75	542,5	1,345	385
17 09 04	R5	1,4	1,15	362	0,82	286
Totale			5	1.555	3,64	1.103

STABILIRE che:

- i lavori dovranno iniziare e concludersi entro i termini previsti dal D.P.R. n. 380/2001 e ss.mm.ii., avente ad oggetto disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, previa comunicazione di inizio lavori all'U.O.D. - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Salerno;
- la Ditta, al termine dei lavori, provvederà a darne comunicazione all'U.O.D. - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Salerno, trasmettendo apposita perizia asseverata, da tecnico abilitato, attestante l'ultimazione dei lavori e la conformità degli stessi con il progetto approvato, così come modificato;
- in uno alla perizia dovrà essere presentata comunicazione della data di inizio esercizio, sottoscritta dal legale rappresentante, nonché polizza fidejussoria, conforme alla delibera di Giunta Regionale n. 386/2016 - Parte V, rimodulata in virtù dei nuovi quantitativi.

PRENDERE ATTO che l'impianto di frantumazione utilizzato ha la capacità produttiva massima di 5 t/g.

PRECISARE, altresì, che:

- in fase di esercizio dovranno essere adottate tutte le cautele per impedire la formazione di odori e la dispersione di aerosol e polveri;
- i rifiuti dovranno essere trattati e recuperati senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente ed in particolare:
 - senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, nonché per la fauna e la flora;
 - senza causare inconvenienti da rumori o da odori;
 - senza danneggiare il paesaggio;
- eventuali rifiuti pericolosi, che dovessero inavvertitamente entrare nell'impianto dovranno essere allontanati immediatamente verso gli impianti autorizzati al loro trattamento;
- la ditta, per quanto non previsto nel presente Decreto, si dovrà attenere alla normativa vigente (nazionale e regionale) in materia di rifiuti e di gestione dell'attività;
- la Ditta, allo scadere della gestione, è tenuto a presentare un piano di ripristino ambientale, riferito agli obiettivi di recupero e sistemazione dell'area, in relazione alla destinazione d'uso prevista dall'area stessa. Il piano di ripristino ambientale dovrà avere la valenza di un piano di dismissione e riconversione dell'area previa verifica dell'assenza di contaminazione, ovvero in presenza di contaminazioni, dovrà prevedere la bonifica dell'area da attuarsi con le procedure e le modalità indicate dal D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.

PRENDERE ATTO che l'impianto prevede due linee di scarico:

1. rete acque meteoriche di dilavamento piazzali, che previo trattamento, sono convogliate in un canale privato e da esso in corpo idrico fiume "Solofrone";
2. rete acque nere, provenienti dai servizi igienici convogliate in vasca imhoff.

AUTORIZZARE, pertanto, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 152/06, lo scarico delle acque meteoriche pretrattate dell'impianto, che vengono recapitate nel fiume "Solofrone", con le seguenti prescrizioni:

1. rispetto dei valori limite di emissione di cui alla Tab. 3 dell'allegato 5 alla parte III del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., colonna "Scarico in acque superficiali". Tali valori limite non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo;
2. conformità del sistema complessivo dello scarico, ivi compreso i pozzetti di ispezione;
3. gli Enti preposti al controllo devono poter accedere ai luoghi ed alle opere al fine di effettuare tutte le ispezioni che ritengano necessarie per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione dello scarico;
4. il titolare dello scarico è soggetto, inoltre, ai seguenti obblighi e prescrizioni:
 - a) è tassativamente vietato lo scarico di:
 - ogni sostanza classificabile come rifiuto liquido (oli, fanghi, solventi, vernici, etc.);
 - benzine, benzene ed in genere idrocarburi o loro derivati e comunque sostanze liquide, solide, gassose, in soluzione o in sospensione che possano determinare condizioni di esplosione o di incendio nel sistema fognario;
 - ogni sostanza classificabile come rifiuto solido e liquido (residui della lavorazione e delle operazioni di lavaggio e pulizia degli attrezzi, utensili, parti meccaniche e della persona connesse alle attività lavorative, stracci, ecc.), anche se tritati a mezzo di dissipatori domestici o industriali, nonché filamentose o viscosi in qualità e dimensioni tali da causare ostruzioni o intasamenti alle condotte o produrre interferenze o alterare il sistema delle fognature, o compromettere il buon funzionamento degli impianti di depurazione;
 - sostanze tossiche o che potrebbero causare la formazione di gas tossici quali ad esempio, ammoniaca, ossido di carbonio, idrogeno solforato, acido cianidrico, anidride solforosa, ecc.;
 - sostanze tossiche che possano, anche in combinazione con le altre sostanze reflue, costituire un pericolo per le persone, gli animali o l'ambiente o che possano, comunque, pregiudicare il buon andamento del processo depurativo degli scarichi;

- reflui aventi acidità tale da presentare caratteristiche di corrosività o dannosità per le strutture fognarie e di pericolosità per il personale addetto alla manutenzione e gestione delle stesse;
 - reflui aventi alcalinità tale da causare incrostazioni dannose alle strutture e comunque contenenti sostanze che, a temperatura compresa fra i 10 e 38 gradi centigradi, possano precipitare, solidificare o diventare gelatinose;
 - reflui contenenti sostanze radioattive in concentrazioni tali da costituire un rischio per le persone, gli animali, esposti alle radiazioni e per l'ambiente;
 - reflui con temperatura superiore ai 35°C;
 - le sostanze pericolose di cui alla tab. 5 alleg. 5 parte terza del D.Lgs, quali: *Arsenico, Cadmio, Cromo totale e/o Esavalente, Mercurio, Nichel, Piombo, Rame, Selenio, Zinco, Fenoli, Oli minerali persistenti e idrocarburi di origine petrolifera persistenti, Solventi organici aromatici, Solventi organici azotati Composti organici alogenati, Pesticidi fosforiti, Composti organici dello Stagno, Sostanze classificate contemporaneamente "cancerogene" e "Pericolose per l'ambiente acquatico" ai sensi del D. Lgs. 52 del 3/2/1997 e ss.mm.ii.;*
 - b) comunicare tempestivamente eventuali guasti o difetti delle opere e/o condotte fino al punto di immissione nel corpo idrico superficiale;
 - c) comunicare ogni variante qualitativa e/o quantitativa dello scarico, nonché eventuali modifiche delle opere e/o del sistema di rete di scarico, rispetto alle condizioni che hanno determinato il rilascio dell'autorizzazione;
 - d) obbligo di eseguire un'adeguata e periodica attività di auto-controllo e monitoraggio delle condizioni del ciclo di produzione e/o lavorazione da cui provengono gli scarichi e del sistema depurativo eventualmente utilizzato per il trattamento dei reflui, al fine di garantire costantemente il rispetto dei valori limite di emissione previsti per le acque reflue scaricate in corpo idrico superficiale;
 - e) obbligo di conservare presso la sede operativa tutta la documentazione e le certificazioni attestanti l'avvenuta esecuzione delle attività di auto-controllo (ad esempio: analisi chimico-fisiche, interventi di manutenzione sistema di depurazione reflui, relazione del responsabile di manutenzione dell'impianto, verbali ispettivi da parte degli organi di controllo, etc.) ed esibirla ad ogni richiesta da parte dei soggetti competenti al controllo;
 - f) obbligo di impegnarsi al pagamento delle spese che si renderanno necessarie per effettuare rilievi, accertamenti, sopralluoghi, ispezioni, analisi chimico-fisiche da parte dei soggetti competenti al controllo;
 - g) divieto categorico di utilizzo by-pass dell'impianto di trattamento depurativo;
 - h) smaltire i fanghi prodotti in osservanza delle norme in materia di rifiuti, ai sensi del D. Lgs. 152/06;
5. nel caso di inosservanza delle prescrizioni e degli obblighi previsti e richiamati nella presente autorizzazione, si applicheranno, a seconda della gravità dell'infrazione e salvo che il caso costituisca reato, le norme sanzionatorie oppure si procederà all'irrogazione delle rispondenti sanzioni amministrative previste nel D.Lgs 152/2006;
6. il titolare dello scarico ha l'obbligo di effettuare l'autocontrollo sullo scarico procedendo ad analisi qualitative sulle acque reflue rilasciate, con particolare riferimento ai parametri: Ph, Colore, Odore, Materiali Grossolani, Solidi sospesi totali, BOD/5, COD, Cloro attivo libero, Cloruri, Solfati, Fosforo totale, Azoto ammoniacale, Azoto nitroso, Azoto nitrico, Tensioattivi, Oli minerali, Idrocarburi, Cadmio, Nichel, Piombo, Rame, Zinco, con cadenza temporale **mensile**. Le relative certificazioni analitiche, dovranno essere prodotte esclusivamente da un tecnico laureato, in qualità di direttore del laboratorio di analisi, con l'indicazione della data e dell'ora del prelievo e la

dichiarazione che: “le analisi rispettano/non rispettano i limiti qualitativi previsti dalla tabella 3 allegato 5 del D. Lgs. 152/06, vigenti all’atto della campionatura, e che le stesse analisi si riferiscono a campioni di acque reflue significative e rappresentative dell’attività, prelevati personalmente o da persona espressamente delegata sotto la piena responsabilità del delegante”. La prima certificazione analitica dovrà essere trasmessa in copia all’Autorità di Ambito ed all’U.O.D. Autorizzazioni ambientali e rifiuti Salerno entro 10g dalla data di certificazione;

7. l'autorizzazione è assentita ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela dell'ambiente dall'inquinamento, fatti salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni, concessioni, nulla osta o quant'altro necessario previsti dalla Legge per il caso di specie.

STABILIRE:

- che la vasca imhoff sia periodicamente espurgata da ditta autorizzata con le modalità previste dalla norma vigente;
- l'obbligo di allaccio in pubblica fognatura, non appena sarà realizzata, previa autorizzazione rilasciata dall'U.O.D. Autorizzazioni ambientali e rifiuti Salerno.

AUTORIZZARE, ai sensi dell'art. 269 del D. Lgs. 152/06, le emissioni in atmosfera dell'impianto, che modifica “ope legis” quanto disposto sulla fattispecie in esame dalla D.G.R. 286/01 e pertanto il quadro emissivo è il seguente:

Punto di emissione	Tipologia	Provenienza	Valori stimati in Conc. mg/Nmq	Impianto di abbattimento
P1	Polveri diffuse	Pesa e transito mezzi	14,0	Ad umido, spruzzatori d'acqua nebulizzata
P2	Polveri diffuse	Scarico inerti in area di conferimento	15,0	Ad umido, spruzzatori d'acqua nebulizzata
P3	Polveri diffuse	Scarico inerti negli appositi settori e/o carico mezzi	15,0	Ad umido, spruzzatori d'acqua nebulizzata
P4	Polveri diffuse	Scarico inerti negli appositi settori e/o carico mezzi	22,0	Ad umido, spruzzatori d'acqua nebulizzata
P5	Polveri totali	Carico impianto di frantumazione	22,0	Ad umido, spruzzatori d'acqua nebulizzata
P6	Polveri totali diffuse	Scarico impianto di frantumazione	22,0	Ad umido, spruzzatori d'acqua nebulizzata

- con le seguenti prescrizioni:
 1. il gestore almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio, dovrà darne comunicazione all'U.O.D. Autorizzazioni ambientali e rifiuti Salerno, al Comune e al Dipartimento ARPAC competenti per territorio;
 2. il termine massimo per la messa a regime è stabilito in 60 gg. a partire dalla data di messa in esercizio dello stesso. Qualora durante la fase di messa a regime si evidenziassero eventi tali da rendere necessaria una proroga rispetto al succitato termine, il gestore dovrà presentare una richiesta all'U.O.D. Autorizzazioni ambientali e rifiuti Salerno nella quale dovranno essere descritti

- gli eventi che hanno determinato la necessità di richiedere tale proroga ed indicato il nuovo termine per la messa a regime. La proroga s'intende concessa qualora la Regione non si esprima nel termine di 30 giorni dal ricevimento della relativa richiesta;
3. dalla data di messa a regime decorre il periodo di 10 giorni di marcia controllata, nel corso dei quali il gestore è tenuto ad eseguire un campionamento volto a caratterizzare le emissioni derivanti dal punto di emissione autorizzato. Il campionamento dovrà permettere la definizione e la valutazione della quantità di effluente in atmosfera, della concentrazione degli inquinanti presenti ed il relativo flusso di massa;
 4. i rapporti di prova delle analisi relative al controllo delle emissioni atmosferiche dovranno essere redatti ai sensi delle norme tecniche adoperate e delle leggi vigenti e pervenire entro 30 gg dalla data di messa a regime degli impianti, all'U.O.D. Autorizzazioni ambientali e rifiuti Salerno, al Comune e al Dipartimento ARPAC competenti per territorio;
 5. stabilire che i controlli sulle emissioni siano effettuati almeno una volta all'anno, le cui risultanze dovranno poi essere trasmesse alla U.O.D. Autorizzazioni ambientali e rifiuti Salerno;
 6. è fatto obbligo alla Ditta della tenuta dei registri di cui all'Appendice 1 e 2, Allegato VI, parte V del D. Lgs. 152/06, nonché, in caso di installazione dei sistemi di monitoraggio in continuo delle emissioni, del registro di cui all'Appendice 3, Allegato VI, parte V del D. Lgs. 152/06;
 7. stabilire che le caratteristiche dei dispositivi di accessibilità e dei punti di misura e campionamento per la verifica dei limiti delle emissioni in atmosfera, siano conformi a quanto disposto dalla D.G.R.C. 4102/92 e dal D. Lgs. 152/06;
 8. effettuare il pagamento degli oneri previsti per i controlli sulle emissioni in atmosfera entro trenta giorni dalla ricezione del relativo preventivo da parte del Dipartimento Arpac di Salerno;
 9. le copie delle risultanze dei controlli annuali dovranno essere custodite presso la sede dell'impianto a disposizione degli organi preposti ai controlli;
 10. è fatto obbligo che siano sempre e comunque previste tutte le misure appropriate di prevenzione dell'inquinamento atmosferico, tali da non alterare le normali condizioni ambientali e di salubrità dell'aria, al fine di evitare pregiudizio diretto o indiretto per la salute;
 11. è fatto obbligo che per la verifica ed il rispetto dei limiti di emissione siano utilizzati i metodi di prelievo, di analisi ed i criteri di valutazione previsti dalla normativa vigente;
 12. demandare, ai sensi della Legge Regionale n°10/98 - art. 5, all'A.R.P.A.C., l'accertamento della regolarità, delle misure e dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento, se previsti, e l'invio delle risultanze dei controlli effettuati ai sensi delle Delibere di G.R. n.750/04 e n. 154/07 alla U.O.D. Autorizzazioni Ambientali Rifiuti Salerno.

FAR PRESENTE che avverso il presente decreto è ammesso, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. n. 241/90 e s.m.i., ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nei rispettivi termini di sessanta e centoventi giorni dalla sua notifica.

NOTIFICARE a mezzo pec il presente decreto alla ditta Marino Cristian & C. s.a.s.

TRASMETTERE copia del presente decreto alla Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema della Regione Campania, al Sindaco del Comune di Agropoli (Sa), all'Amministrazione Provinciale di Salerno, all'A.R.P.A.C. di Salerno, all'ASL Salerno, alla Soprintendenza BAP di Salerno ed Avellino, all'Autorità di Bacino Regionale Campania Sud, all'Autorità di Bacino Nazionale Liri Garigliano e Volturno, alla Sezione Regionale Albo Gestori Ambientali c/o CCIAA di Napoli.

INVIARE il presente decreto al Settore Bollettino Ufficiale per la pubblicazione.

Avv. Anna Martinoli